



COMUNE DI CASTENASO

GUIDA TASI 2015

Cos'è la TASI

La TASI è il nuovo tributo istituito con la legge di stabilità per l'anno 2014 e finalizzato al pagamento dei servizi indivisibili del Comune (Pubblica Illuminazione, Manutenzione verde pubblico, Manutenzione strade, ecc.).

Cosa prevede la legge

Come sintetizzato nella tabella sottostante, il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione dei terreni agricoli; la definizione degli oggetti imponibili e i criteri di determinazione delle basi imponibili TASI sono gli stessi dell'IMU.

QUALI SONO GLI IMMOBILI SOGGETTI A TASI	FABBRICATI (comprese le abitazioni principali e relative assimilazioni) AREE EDIFICABILI SONO ESCLUSI I TERRENI AGRICOLI
CHI È SOGGETTO A TASI	I POSSESSORI E I DETENTORI DELL'IMMOBILE
QUAL È LA BASE IMPONIBILE SU CUI CALCOLARE LA TASI	LA BASE IMPONIBILE E' IDENTICA A QUELLA DELL'IMU (compresi i moltiplicatori)

Per l'anno 2015, le aliquote sono definite dal Comune entro il limite massimo del 2,5 per mille (ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali per i quali l'aliquota massima è l'1 per mille), elevabile di uno 0,8 per mille a condizione che vengano previste detrazioni a favore dei possessori di abitazioni principali.

COSA CAMBIA NEL 2015

Agevolazioni per i contribuenti italiani residenti all'estero

Per i contribuenti italiani residenti all'estero, pensionati A.I.R.E., l'assimilazione all'abitazione principale spetta per un solo immobile tenuto a disposizione in Italia.

In particolare, a partire dall'anno 2015, si applica la TASI, in misura ridotta di due terzi, ad una sola unità immobiliare, non classificata nella categoria catastale A1, A8 e A9, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che i medesimi siano pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e a patto che l'unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso.

Non è possibile, per i Comuni, estendere l'agevolazione ai cittadini italiani residenti all'estero che non siano in possesso dei requisiti sopraindicati. Pertanto, qualora i contribuenti residenti all'estero non percepiscano la pensione nello Stato di residenza oppure le unità immobiliari possedute in Italia siano locatate o date in comodato d'uso, tali immobili sono soggetti a IMU e non a TASI.

COSA ha previsto il Comune di CASTENASO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26 marzo 2015, il Comune di Castenaso

- ha previsto l'applicazione della TASI ai soli immobili per i quali dal 1° gennaio 2015 non è dovuta l'IMU e precisamente alle abitazioni principali e a quelle ad essa equiparate, ai fabbricati rurali ad uso strumentale e agli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. Non è invece dovuta la TASI sugli altri immobili e sulle aree fabbricabili, che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU (ad esempio: fabbricati locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione).
- ha determinato le aliquote e le detrazioni per abitazione principale di seguito riportate.

Aliquote TASI 2015

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
Abitazioni principali NON di lusso (escluse quindi le CAT. A/1 - A/8 - A/9), come definite ai fini IMU, ivi compresi i fabbricati assimilati alle abitazioni principali per legge e/o per regolamento.	2,5 ‰
Pertinenze (C2 – C6 – C7) delle abitazioni principali non di lusso ivi compresi i fabbricati assimilati alle abitazioni principali per legge e/o per regolamento. N.B. E' ammessa una sola pertinenza per categoria come da definizione ai fini IMU	2,5 ‰
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	1 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 ‰
Tutte le altre fattispecie imponibili TASI.	0‰

Quando l'unita' immobiliare e' da considerarsi abitazione principale

La definizione di abitazione principale è la stessa che vige per l'IMU, quindi si considera tale l'abitazione dove il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, salvo le deroghe di legge. **Come per l'IMU, il contribuente può considerare come pertinenza un'immobile per ognuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7. L'eventuale ulteriore pertinenza sarà soggetta a IMU e non a TASI.**

Qualora il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, il versamento dell'imposta TASI (comprese le detrazioni) per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica per un solo immobile. In tal caso deve essere presentata dichiarazione TASI (vedere successivo paragrafo "Dichiarazione TASI").

Sono assimilate all'abitazione principale per Legge o per REGOLAMENTO comunale le seguenti fattispecie:

A) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

B) una sola unita' immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

C) l'EX casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai fini dell'applicazione della TASI, la predetta assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Conseguentemente, il soggetto passivo di imposta per l'immobile è il coniuge assegnatario, che ha diritto all'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale: aliquota 2,5 per mille e detrazione (se spettante). Qualora intervenga una modifica normativa e/o una diversa interpretazione di questa particolare fattispecie, il Comune di Castenaso si adeguerà in tal senso.

D) le Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

E) UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale del comparto sicurezza (forze armate, polizia, VV.FF. ecc.), anche in assenza del requisito di dimora e residenza.

F) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008.

Detrazioni TASI 2015

Il Comune di Castenaso ha deliberato le seguenti detrazioni per abitazione principale:

- una detrazione fissa di € 50,00 in funzione esclusivamente della rendita catastale dell'unità abitativa (immobile di cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7), nella seguente misura:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤ 300	€ 50,00
> 300	0

- **una ulteriore detrazione fissa di € 100,00 in funzione sia della rendita catastale dell'unità abitativa (immobile di cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7), che deve essere inferiore o uguale a € 800,00, sia del ricorrere delle seguenti condizioni:**

FAMIGLIE CON LA PRESENZA DI UN PORTATORE DI HANDICAP

Il soggetto passivo TASI deve avere nel nucleo familiare un portatore di handicap titolare di indennità di accompagnamento o di indennità di frequenza o di pensione di inabilità per invalidi civili al 100%

FAMIGLIE CON MINORENNI IN AFFIDO

Il soggetto passivo TASI deve avere nel nucleo familiare uno o più minorenni in affido

FAMIGLIE NUMEROSE

Il soggetto passivo TASI deve essere componente di un nucleo familiare con almeno tre figli minorenni fiscalmente a carico;

TITOLARITA' DI ASSEGNO SOCIALE

Il soggetto passivo TASI deve essere titolare di assegno sociale INPS; nel caso di coniugi può beneficiare di assegno sociale anche solo uno dei 2 anziani.

Per usufruire dell'ulteriore detrazione di € 100,00 è necessario che:

- il soggetto passivo TASI possieda il solo immobile abitato, con annesse pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l'immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
- gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;
- il contribuente presenti al Servizio Tributi dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2015, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Ente. Qualora la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti non venga presentata entro il termine decadenziale del 31.12.2015, si procederà al recupero della differenza d'imposta, con sanzioni e interessi. Salvo modificazioni, la comunicazione tardiva sarà considerata utile per il riconoscimento del beneficio per l'anno d'imposta 2016.

La detrazione per abitazione principale è fruita fino a concorrenza dell'ammontare del tributo dovuto ed è ripartita, in caso di più possessori, tra i possessori che risiedono nell'unità immobiliare e non in ragione della percentuale di possesso. Ad esempio in caso di tre possessori di cui solo due residenti nell'abitazione, la detrazione complessiva viene applicata nella misura del 50% per ciascuno dei residenti.

La detrazione DEVE ESSERE, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

Il valore della rendita catastale dell'unità abitativa (immobile di cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) deve essere utilizzato allo scopo di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini del calcolo della TASI occorre sommare le rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, come definite ai fini IMU.

Come si determina il tributo dovuto

L'importo dovuto si determina applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune, sottraendo la detrazione per abitazione principale se spettante, tenendo conto delle percentuali di possesso (ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso) e dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso dell'immobile oggetto TASI si è protratto per almeno 15 giorni, è computato per intero.

Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale, è chiaro che se precedentemente o successivamente al periodo di possesso a titolo di abitazione principale, l'immobile è ancora posseduto dal contribuente, ma non più a titolo di abitazione principale, per il restante periodo è dovuta l'IMU, sulla base delle aliquote approvate.

Esempio: Acquisto di immobile il 1° febbraio 2015, acquisizione di residenza il 13 aprile 2015: dal 1° aprile decorre il calcolo TASI mentre precedentemente (dal 1°/2 al 31/3) si effettua il calcolo IMU.

Notizie utili

Per conoscere la **rendita catastale** di un immobile localizzato nel territorio del **Comune nel quale è ubicato l'immobile** è sufficiente **clickare** <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> e poi "consultazione rendite" e quindi accedere al servizio.

È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:

- il proprio codice fiscale;
- gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella);
- la Provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.

ESEMPI DI CALCOLO:

CASO A) Coniugi entrambi residenti con possesso al 50% di abitazione di cat. A/3 con rendita di € 635 e di una pertinenza di cat. C/6 con rendita di € 113. **Intendono versare l'acconto di giugno.**

1° fase): **non hanno diritto** alla detrazione di € 50,00 in quanto la rendita dell'unità abitativa di cat. A/3 è superiore a € 300,00; inoltre, occorre verificare l'eventuale possesso dei requisiti per usufruire dell'ulteriore detrazione di € 100,00

2° fase) calcolo base imponibile: $(635+113) * 1,05 * 160 = € 125.664$

3° fase) calcolo tasi annua per ciascun coniuge = $(125.664 * 2,5 / 1000) * 0,5$ (quota possesso) = € 157,00

4° fase) CALCOLO TASI ACCONTO: $157 / 2 = € 78$ (arrotondato) **IMPORTO DA VERSARE A GIUGNO da parte di ciascun coniuge.**

CASO B) Fratelli con possesso al 50% di abitazione di cat. A/7 con rendita di € 715 e di una pertinenza di cat. C/6 con rendita di € 113; **di essi uno solo è residente nell'abitazione.** La TASI nel 2015 è dovuta solo dal fratello residente (l'altro fratello dovrà versare l'IMU per la propria quota di possesso, mentre a titolo di TASI 2015 non verserà nulla in quanto l'aliquota TASI corrispondente è 0,00‰).

Il fratello residente intende versare l'intero importo del tributo TASI annuale entro la scadenza di giugno.

1° fase): **non ha diritto** alla detrazione di € 50,00 in quanto la rendita dell'unità abitativa di cat. A/7 è superiore a € 300,00; inoltre, occorre verificare l'eventuale possesso dei requisiti per usufruire dell'ulteriore detrazione di € 100,00.

2° fase) calcolo base imponibile: $(715+113) * 1,05 * 160 = € 139.104$

3° fase) calcolo TASI annua = $(139.104 * 2,5 / 1000) * 0,5$ (quota di possesso) = **€ 174 (arrotondato) importo da pagare a giugno se il contribuente intende versare il tributo annuale in unica soluzione.**

CASO C) Madre e figlio con possesso al 50% di abitazione di cat. A/2 con rendita di € 300 e di una pertinenza di cat. C/6 con rendita di € 113. **La madre è vedova e sull'immobile gode del diritto di abitazione ex art. 540 cod.civ. :** applicherà il calcolo Tasi sul 100% dell'immobile. Il figlio nulla deve né a titolo di TASI né a titolo di IMU. La madre **intende versare, entro la scadenza di giugno, l'acconto.**

1° fase): **ha diritto** alla detrazione di € 50,00 in quanto la rendita dell'unità abitativa di cat. A/2 è uguale a € 300,00; inoltre, occorre verificare l'eventuale possesso dei requisiti per usufruire dell'ulteriore detrazione di € 100,00.

2° fase) calcolo base imponibile: $(300+113) * 1,05 * 160 = € 69.384$

3° fase) calcolo TASI annua della madre = $(69.384,00 * 2,5 / 1000) - 50 = 123,46$

4° fase) calcolo TASI ACCONTO: $123,46 / 2 = € 62,00$ (arrotondato) **IMPORTO DA VERSARE A GIUGNO** da parte della madre.

CASO D) Casa coniugale assegnata all'ex coniuge di proprietà, nella misura del 100%, del coniuge non assegnatario: abitazione di cat. A/2 con rendita di € 300 e pertinenza di cat. C/6 con rendita di € 113. **La TASI sull'immobile è dovuta esclusivamente dal coniuge assegnatario in quanto l'assegnazione dell'abitazione e relative pertinenze si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione: il contribuente applicherà il calcolo TASI sul 100% dell'immobile.** Il coniuge non assegnatario nulla deve né a titolo di TASI né a titolo di IMU. Il coniuge assegnatario **intende versare, entro la scadenza di giugno, l'acconto.**

1° fase): **ha diritto** alla detrazione di € 50,00 in quanto la rendita dell'unità abitativa di cat. A/2 è uguale a € 300,00; inoltre, occorre verificare l'eventuale possesso dei requisiti per usufruire dell'ulteriore detrazione di € 100,00.

2° fase) calcolo base imponibile: $(300+113) * 1,05 * 160 = € 69.384$

3° fase) calcolo TASI annua del coniuge assegnatario = $(69.384,00 * 2,5 / 1000) - 50 = 123,46$

4° fase) calcolo TASI ACCONTO: $123,46 / 2 = € 62,00$ (arrotondato) **IMPORTO DA VERSARE A GIUGNO** da parte del coniuge assegnatario.

CASO E) Coniugi entrambi residenti con possesso al 50% di abitazione di cat. A/3 con rendita di € 635 e di una pertinenza di cat. C/6 con rendita di € 113

I contribuenti hanno i requisiti di "famiglia numerosa" per usufruire dell'ulteriore detrazione di € 100,00 e intendono versare, entro la scadenza di giugno, l'acconto.

1° fase): **non hanno diritto** alla detrazione di € 50,00 in quanto la rendita dell'unità abitativa di cat. A/3 è superiore a € 300,00; ma essendo la rendita inferiore a € 800,00 e sussistendo i requisiti per usufruire dell'ulteriore detrazione di € 100,00, entrambi i coniugi possono detrarre dal tributo dovuto € 100,00 in parti uguali.

2° fase) calcolo base imponibile: $(635+113) * 1,05 * 160 = € 125.664$

3° fase) calcolo TASI annua per ciascun coniuge = $(125.664 * 2,5 / 1000) * 0,5$ (quota possesso) = € 157,00 - € 50,00 (ulteriore detrazione) = € 107,00

4° fase) CALCOLO TASI ACCONTO: $107/2 = € 54,00$ (arrotondato) **IMPORTO DA VERSARE A GIUGNO** da parte di ciascun coniuge.

CASO F) Immobile tenuto a disposizione (vuoto)/concesso in comodato gratuito/locato a canone concordato o a canone libero:

LA TASI NON E' DOVUTA NE' DAL PROPRIETARIO NE' DALL'INQUILINO.

IL PROPRIETARIO DOVRA' VERSARE L'IMU APPLICANDO L'ALIQUTA PREVISTA DALL'APPOSITA DELIBERA di determinazione delle aliquote IMU.

Quando e come si versa la TASI

La TASI dovrà essere versata alle ordinarie scadenze ovvero

- ❖ **entro il 16 giugno si versa la prima rata, in misura pari al 50% dell'importo annuale oppure l'intera imposta annua;**
- ❖ **entro il 16 dicembre si versa il saldo, in misura pari al 50% dell'importo annuale**

Il contribuente ha la facoltà di pagare l'intero tributo annuale in unica soluzione entro il 16 giugno.

La TASI dovuta al Comune deve essere riscossa in autoliquidazione. Tuttavia, per l'anno 2015, l'Amministrazione Comunale ha deciso, in una logica di servizio, di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento TASI preventivamente compilati, al fine di facilitare il versamento del tributo.

Il contribuente che riceve l'avviso di pagamento, qualora riscontri difformità rispetto alla propria situazione reale, è invitato a non utilizzare il modello F24 allegato al predetto avviso e a effettuare il calcolo del dovuto sulla propria effettiva situazione immobiliare. E' possibile determinare la TASI 2015 anche collegandosi al sito istituzionale dell'Ente: www.comune.castenaso.bo.it alla sezione Servizi on-line → Servizi Tributari → IMU – TASI on line. Il servizio consente il calcolo del tributo in maniera semplice e fornisce la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento. In ogni caso, al fine di aggiornare la banca dati, il contribuente è invitato a segnalare tempestivamente al Servizio Tributi le eventuali difformità riscontrate in modo da consentire le necessarie rettifiche. A tal fine, dal 01 al 16 giugno, l'Ufficio Tributi, ubicato in P.tta R. Passarini n. 1, sarà aperto in via straordinaria nei giorni e negli orari sotto indicati:

Martedì, dalle ore 8.30 alle ore 12,30

Mercoledì, dalle ore 8.30 alle ore 13,00

Giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Rimane obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo predisposto dal Comune, per poter comunque eseguire il versamento entro il previsto termine di scadenza.

Il versamento con mod. F24 può essere effettuato dal contribuente, senza commissioni, presso tutti gli sportelli bancari e postali e tramite home banking.

Il versamento tramite bollettino di conto corrente postale sul conto "1017381649" intestato a "PAGAMENTO TASI" può essere effettuato presso gli Uffici Postali ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. (su tale conto corrente non è ammesso il versamento tramite bonifico).

Per il versamento tramite modello F24 dovranno essere utilizzati i seguenti codice tributo determinati dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzioni nn. 45/E, 46/E e 47/E del 24 aprile 2014:

“3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze

“3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale

“3961” – Tasi, altri fabbricati

“3962” – Tasi, interessi

“3963” – Tasi, sanzioni

I codici tributo riservati alla **Tasi** per versamento con F24 EP sono:

“374E” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale

“376E” – Tasi, altri fabbricati

“377E” – Tasi, interessi

“378E” – Tasi, sanzioni

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e **NON** devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.*

I codici tributo e le somme da versare vanno esposti nel modello F24 nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, con le seguenti indicazioni:

- nello spazio **“codice ente/codice comune”**, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del **Comune di Castenaso** il codice è C292;
- nello spazio **“Ravv.”**, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio **“Acconto”**, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto
- nello spazio **“Saldo”**, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio **“Numero immobili”**, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio **“Anno di riferimento”**, indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

Arrotondamenti: il pagamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Dichiarazione TASI

La dichiarazione, se dovuta, deve essere presentata su modello messo a disposizione dal Comune. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2015 la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2016**.

PER LE DICHIARAZIONI TASI VALGONO I PRINCIPI GENERALI ESPRESSI PER L'IMU:

- Mantengono validità le dichiarazioni ICI/IMU e di successione
- La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastrati e che non ricadono in una delle condizioni successive
- La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune

Si indicano di seguito le più frequenti situazioni che generano OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IN MATERIA DI TASI 2015:

- 1. NUCLEO FAMILIARE** che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (attenzione: tale situazione genera obbligo versamento IMU sull'altra abitazione);
- 2. cittadini italiani non residenti** nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;
- 3. Ex coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale;**
- 4. Fabbricati di interesse storico o artistico;**

5. Immobili in locazione finanziaria (obbligo è del locatario che nella Tasi è ANCHE l'unico soggetto passivo dalla data di stipulazione del contratto alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna art. 1, comma 672 legge 147/2013);
6. Immobile assegnato al socio in via provvisoria da cooperativa edilizia a proprietà divisa, purchè sia utilizzato come abitazione principale;
7. Immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
8. Riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
9. Estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
10. Parti comuni di edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 codice civile e accatastate in via autonoma, come bene censibile (obbligo dell'amministratore di condominio);
11. Immobile oggetto di multiproprietà (obbligo dell'amministratore di condominio),
12. Termine situazione di inagibilità/inabitabilità di fabbricato.
13. Unico Immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale del comparto sicurezza (forze armate, polizia, VV.FF. ecc.) anche in assenza del requisito di dimora e residenza;
14. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con D.M. Infrastrutture del 22 aprile 2008, in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008.

Per tutto quanto qui non riportato occorre rifarsi alle seguenti norme legislative e regolamentari:

- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale)
- ART. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in legge 44/2012 pubblicata nella G.U. 99 del 28/4/2012 S.O. n. 85;
- DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;
- art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
- art. 10 DL 35 del 8.4.2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013;
- art. 1 DL 54 del 21 maggio 2013, G.U. 117 del 21.5.2013 convertito con modificazioni in legge n. 85 del 18 luglio 2013
- D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28 ottobre 2013
- legge 24 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi da 639 a 730
- D.L. n. 47/2014 convertito dalla Legge n. 80 del 23 maggio 2014
- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 29/5/2012 reperibile sul sito istituzionale.
- Regolamento Comunale per la disciplina della TASI approvato con deliberazione C.C. n. 26 DEL 3/4/2014 reperibile sul sito istituzionale.

Unità Operativa Tributi/Riscossione Coattiva entrate comunali

Piazzetta R. Passarini n.1

Castenaso (Bo)

Telefono: 0516059241-0516059242 nelle giornate di lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00

e mail : tributi@comune.castenaso.bo.it;

PEC comune.castenaso@cert.provincia.bo.it

Apertura al pubblico: Mercoledì 8,30 – 13,00

Giovedì 15 – 18,00

In occasione della scadenza dell'acconto TASI, nel periodo 1 giugno - 16 giugno 2015, l'Ufficio Tributi osserverà la seguente apertura straordinaria:

Martedì, dalle ore 8.30 alle ore 12,30

Mercoledì, dalle ore 8.30 alle ore 13,00

Giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00